



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

PROGETTO DI LEGGE QUALIFICATA
"DISPOSIZIONI URGENTI PER L'APPELLO CIVILE"

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 01-12-2015



Art.1

(Finalità)

1. La presente legge qualificata detta disposizioni per il reclutamento in via urgente di un Giudice di Appello, allo scopo di superare le criticità relative alle cause civili pendenti in secondo grado.

Art.2

(Reclutamento in via urgente di un Giudice di Appello)

1. Il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria ha facoltà di reclutare un Giudice di Appello con l'incarico esclusivo di decidere le cause civili d'appello in *pro servato* alla data del 31 dicembre 2014.
2. Il Giudice di Appello da reclutarsi a mente del comma 1 deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 5, terzo comma, della Legge Qualificata n. 145/2003 e successive modifiche.
3. La durata dell'incarico è di tre anni non rinnovabili.
4. Il Giudice di Appello è nominato dal Consiglio Giudiziario secondo le modalità previste dall'articolo 3, primo comma della Legge Qualificata n. 145/2003 e successive modifiche. A tal fine verrà emesso apposito avviso pubblico di vacanza.

Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge qualificata entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.